

(N. 1210-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1763)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955,
n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i diversi provvedimenti di natura fiscale che sono sottoposti alla approvazione del Parlamento assume una figura a sè stante il disegno di legge relativo alla conversione del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli.

L'urgenza del provvedimento, assunto con decreto-legge, è derivata dal fatto della scadenza delle norme di cui al decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, norme prorogate a tutto il 15 settembre 1955 col decreto legislativo 24 settembre 1954, numero 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060.

Ma, già prima che si provvedesse a dettare le norme per il periodo che si sarebbe iniziato col 16 settembre 1955 erano sorte discussioni circa la opportunità di mantenere il regime provvisorio di tassazione degli alcoli trasformandolo in definitivo, o di apportare invece al regime stesso delle modifiche a scopo fiscale ed a scopo economico.

È ben noto infatti che il regime fiscale al quale sono assoggettati gli alcoli è sempre stato determinato da due concetti: quello di acquisire all'erario un gettito, abbastanza notevole, e quello di favorire, a seconda delle contingenze economiche, la distillazione piuttosto di alcune che di altre materie alcoligene. Se il regime di tassazione degli alcoli fosse uniforme i distillatori si organizzerebbero, nei limiti del possibile, per la distillazione delle materie alcoligene di minor costo e che esigono minor lavorazione, ma ciò evidentemente farebbe aumentare sul mercato il prezzo di tali materie prime influenzando indirettamente sulla stessa distribuzione delle colture agricole e sui costi di altri prodotti ricavabili dalle stesse materie.

Parve perciò opportuno evitare l'accentuarsi in certi periodi di questo fenomeno, o, in altri periodi, facilitare la trasformazione in alcoli di determinati prodotti agricoli per i quali sembrava troppo pesante il mercato. Di qui la legislazione con regimi di tassazioni differenziate, mediante applicazione di aliquote di favore e mediante applicazione di uno speciale diritto erariale in aggiunta alle imposte di fabbricazione. Fino all'entrata in vigore del

decreto-legge che è per la conversione sottoposto al vostro esame il regime fiscale degli alcoli era basato su di una imposta di fabbricazione uniforme (diversa soltanto per gli alcoli di prima e di seconda categoria) e su un diritto erariale graduato a seconda degli effetti economici che si volevano ottenere: col decreto-legge 15 settembre 1955 si è introdotta anche una discriminata concessione di abbuoni sulla imposta di fabbricazione così da graduare anche questa.

Dati gli scopi che col provvedimento in esame il Governo si è proposto, è ben naturale che siano sorte contestazioni e discussioni nell'ambito del mondo produttivo e di quello commerciale, e che alcune categorie siano rimaste assolutamente soddisfatte, ed altre abbiano sollevato riserve e lamentele. Le riserve e le lamentele sono state maggiori per quel che riguarda il trattamento delle giacenze (regime transitorio) e per quel che riguarda alcune norme a carattere extrafiscale che sono state introdotte nella legge.

Dovendo procedere a riferirvi con la maggiore chiarezza possibile ed in modo per quanto possibile sistematico il relatore deve proporsi uno schema di trattazione così: *a)* situazione attuale delle imposizioni sugli alcoli e dei costi di produzione degli alcoli; *b)* efficacia fiscale delle nuove norme; *c)* efficacia economica prevedibile delle stesse; *d)* possibilità di reazioni al provvedimento in esame; *e)* norme giuridiche di natura extrafiscale; *f)* regime transitorio.

In questa complessa ricerca gioverà al relatore la chiarissima relazione che l'onorevole Roselli ha fatto all'altro ramo del Parlamento, relazione dalla quale possono essere tolti senz'altro alcuni prospetti assai chiari e precisi.

a) Situazione attuale della imposizione degli alcoli e dei costi di produzione degli alcoli stessi.

Nella tabella, allegata alla relazione Roselli, che qui si riproduce vengono esposte le varie aliquote di tassazione in vigore prima del decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, secondo il decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, e secondo il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**IMPOSTA DI FABBRICAZIONE, DIRITTI ERARIALI,
ABBUONI D'IMPOSTA SUGLI ALCOLI DI I E II CATEGORIA
COMPRESSE LE ACQUAVITI**

MATERIE PRIME DI PROVENIENZA	TASSAZIONE ANTERIORE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879			TASSAZIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879			TASSAZIONE CON DECRETO LEGISLATIVO 16 SETTEMBRE 1955, N. 836		
	Imposta di fabbricazione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire	Imposta di fabbricazione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire	Imposta di fabbricazione lire	Diritti erariali lire	Totale ettanidro lire
I CATEGORIA.									
Da sorgo	40.000	28.000	68.000	46.000	23.000	69.000	46.000	23.000	69.000
Da canna g.le (contingente 5.300 ettanidri).	40.000	29.000	69.000	46.000	24.000	70.000	46.000	24.000	70.000
Da altre materie prime di 1ª categoria (e) (melasso, cereali, ecc.).	40.000	32.000	72.000	46.000	27.000	73.000	46.000	27.000	73.000
Da altre materie prime e da quelle non controllate preventivamente dalla Finanza.	—	—	—	—	—	—	46.000	60.000	106.000
II. CATEGORIA.									
Da vino genuino . . .	(a) 36.000	—	36.000	(a) 44.000	—	44.000	(a) (b) 40.000	—	40.000
Da vinacce e da altre materie vinose . . .	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	40.000	—	40.000
Acquavite di vino (e)	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	36.000	—	36.000
Acquavite di vinacce (grappa)	38.000	—	38.000	44.000	—	44.000	39.000	—	39.000
Da carrube e da fichi .	38.000	15.000	53.000	44.000	—	44.000	44.000	8.000	52.000
Da altra frutta in genere.	38.000	15.000	53.000	44.000	—	44.000	44.000	—	44.000
Da datteri e da uva passa	38.000	32.000	70.000	44.000	27.000	71.000	44.000	27.000	71.000
ALCOLE DENATURATO O PER USI INDUSTRIALI									
Da melasso, canna g.le, sorgo, acque alcoliche, sottoprodotti butilacetonicici (e)	—	1.000	1.000	—	1.000	1.000	—	1.000	1.000
Da altre materie prime e da quelle non controllate preventivamente dalla Finanza.	—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000

(a) L'imposta di fabbricazione è segnata al netto dell'abbuono di lire 2.000 all'ettanidro concesso agli spiriti di 2ª categoria provenienti da fabbriche munite di misuratori meccanici; un ulteriore abbuono di lire 500 è concesso ai detti spiriti se provenienti da fabbriche gestite da Società cooperative.

(b) L'imposta di fabbricazione è segnata oltreché al netto dell'abbuono di lire 2.000 per l'uso dei misuratori meccanici, anche dell'abbuono di lire 4.000 all'ettanidro per gli alcoli da vino, da vinello e da altre materie vinose, di lire 5.000 per le acquaviti di vinacce e di lire 8.000 per quelle di vino.

(c) Alle acquaviti di vino invecchiato sotto vigilanza finanziaria sono concessi, oltre quelli di cui sopra, abbuoni di imposta nelle misure previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142 (18 per cento dopo il primo anno, 32 per cento dopo il secondo anno, ecc., fino all'88 per cento dopo il settimo anno di invecchiamento).

(d) Il diritto erariale speciale per l'alcole denaturato e per usi industriali è dovuto solo per le provenienze da materie prime di I categoria.

(e) La voce: da altre materie prime di 1ª categoria si scinde in base al provvedimento 16 settembre 1955, n. 836 nelle due voci: « da melasso-sorgo-canna gentile - acque residuali della fabbricazione di lievito da melasso e sottoprodotti di lavorazione butilacetonicici » da un lato e « altre materie prime » dall'altro.

Appare subito dall'esame della tabella su riprodotta che per quello che riguarda la imposta di fabbricazione propriamente detta il decreto legislativo 3 dicembre 1953 ha segnato un aumento all'ettanidro di lire 6.000 per gli alcoli di prima categoria ed un aumento di lire 6.000 per quelli di seconda categoria, eccetto che per gli alcoli da vino per i quali l'imposta è stata aumentata di lire 8.000, che il provvedimento che si sta esaminando non ha portato variazioni alla tassazione degli alcoli di prima categoria, ma ha ribassato di lire 4.000 l'imposta di fabbricazione degli alcoli da vinacce e altre materie vinose e da vino genuino, di 8.000 lire l'imposta di fabbricazione della acquavite di vino, di 5.000 lire l'imposta di fabbricazione della acquavite di vinacce, mentre ha lasciato inalterata la tassazione degli alcoli derivati da distillazione di altre frutta, carrube, fichi, datteri ed uva passa.

Per quel che riguarda il diritto erariale il provvedimento del 3 dicembre 1953 aveva attuata una riduzione di 5.000 lire per ettanidro per l'alcool da sorgo, da canna e da altre materie prime, riduzione che resta immutata per gli alcoli da sorgo, da canna gentile (sempre limitatamente ad un contingente di 5.300 ettanidri), da melasso (comprese le acque residuali dalla fabbricazione di lievito di melasso), e dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, mentre viene introdotto un diritto erariale di lire 60.000 per ettanidro sugli alcoli provenienti dalla distillazione di altre materie prime o comunque da impianti non controllati dalla Amministrazione finanziaria come accade per gli alcoli provenienti dall'estero.

Nel settore degli alcoli di seconda categoria il diritto erariale di lire 15.000 all'ettanidro sui distillati di carrube e fichi abolito col provvedimento del 3 dicembre 1953, venne dal decreto-legge in esame in parte ripristinato nel-

la misura di lire 8.000 all'ettanidro, mentre resta nella misura già ridotta da lire 32.000 a lire 27.000 per gli alcoli da datteri e da uva passa. Infine per gli alcoli denaturati o per usi industriali viene elevato a lire 6.000 il diritto erariale di lire 1.000 quando non si tratti di alcoli derivati da materie prime specificate (melasso, canna gentile, sorgo, acque alcooliche, sottoprodotti butilacetonicici) prodotti sotto controllo della finanza o quando non si tratti di alcool metilico propilico od isopropilico prodotto sotto controllo della finanza.

Nel complesso la tassazione resta immutata per gli alcoli di prima categoria (salvo l'aumento a lire 106.000 complessive per gli alcoli derivati da materie prime non specificatamente determinate - melasso ecc. - o non controllate), cala di lire 4.000 per gli alcoli di seconda categoria da vino e vinacce, di 8.000 lire per l'acquavite da vino, di 5.000 lire per l'acquavite di vinaccia, aumenta di lire 8.000 per l'alcool da carrube e fichi ed aumenta di 5.000 lire, sempre all'ettanidro, per gli alcoli denaturati o per usi industriali derivati da materie prime non specificate come sopra o non controllate e per gli alcoli metilico, propilico, isopropilico non prodotto sotto controllo delle amministrazioni — cioè in pratica per quelli importati —.

Appare così evidente il motivo di speciale soddisfazione dei distillatori di vino a bassa gradazione, e di tutti i produttori di vino e di acquaviti da vino, la tristezza correlativa dei distillatori di carrube e di fichi e, nel complesso, dei distillatori di prima categoria.

Sempre secondo le tabelle così diligentemente predisposte dal relatore sullo stesso disegno di legge per la Camera dei deputati i costi degli alcoli, secondo le varie derivazioni prima e dopo l'emanazione del decreto-legge sarebbero i seguenti:

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTI DI PRODUZIONE E TASSAZIONE DEGLI ALCOLI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 1953, N. 879, E SUCCESSIVA PROROGA CON DECRETO LEGISLATIVO 24 SETTEMBRE 1954, N. 859.

ALCOLI DA:	Costo produzione	Imposta fabbricazione	Totale costo ettanidro
Vino	54.100	44.000	98.100
Vinello	22.500	44.000	66.500
Vinaccia	22.760	44.000	66.760
Carruba	26.460	44.000	70.460
Fichi	27.600	44.000	71.600
Mele	23.800	44.000	67.800

COSTI DI PRODUZIONE E TASSAZIONE
DEGLI ALCOLI IN BASE AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1955, N. 836.

ALCOLI DA:	Costo produzione	Imposta fabbricazione e diritti erariali	Totale costo e tassazione
Vino	54.100	40.000	94.100
Vinello	22.500	40.000	62.500
Vinaccia	22.760	40.000	62.760
Carruba	26.460	52.000	78.460
Fichi	27.600	52.000	79.600
Mele	23.800	44.000	67.800

Si vede precisamente confermato che il vantaggio attribuito ai distillatori di alcoli da vini, vinelli, vinacce, è reso più marcato dall'aggravio posto a carico dei distillatori di fichi e carrube, fermo restando il costo del distillato di mele che in ogni caso rimane il più conveniente.

b) *Efficacia fiscale delle nuove norme.*

Secondo i dati di produzione del 1953-54 il provvedimento in parola non avrà, si può dire, effetto di portata sensibile dal punto di vista fiscale, perchè la maggiore tassazione attuata

sull'alcool da carrube e da fichi produrrà poco più di un miliardo e la minore tassazione sull'alcool da vini porterà ad una minore entrata di circa 800 milioni; se si tiene conto dello spostamento di produzione che sarà conseguenza del provvedimento perchè si dovrà diminuire la distillazione di carrube e fichi ed aumentare quella di vinello e vino, è presumibile che l'effetto fiscale sia pressochè nullo. Di fronte a questa situazione appariva come ingiusta la tassazione delle giacenze, perciò la Camera ha ritenuto di modificare il testo degli articoli 7 ed 8.

c) *Efficacia prevedibile delle nuove norme dal punto di vista economico.*

Su questo punto i promemoria e le lettere delle varie ditte interessate, nonché delle varie associazioni sono molto eloquenti: evidente scopo della legge dovrebbe essere favorire la destinazione alle distillerie di una certa massa di vino, soprattutto di bassa qualità con conseguente aumento del consumo del vino e correlativo sostegno del mercato dei vini e delle uve. Non può essere negato però che ancora oggi il distillato di vino appare assai più costoso di qualunque altro distillato, e non può non sembrare ragionevole quanto osservano concordemente i distillatori di vino ad alta gradazione e i coltivatori di carrube, che il provvedimento sia destinato a realizzare in concreto un vantaggio per i distillatori di mele che tendano a far passare il distillato di mele come distillato di vino da destinare immediatamente alla distillazione.

È da ritenersi però che dovendosi le distillazioni effettuare in locali controllati dalla Amministrazione finanziaria, questa possa richiamare gli organi suoi dipendenti all'accertamento analitico delle materie prime destinate ad essere trasformate in alcoli evitando così la frode temuta.

La maggioranza della Commissione si è preoccupata però anche dei produttori di carrube. È pur vero che per effetto della disposizione che ha risottoposto a licenza l'importazione delle carrube, il prezzo delle stesse sul mercato d'origine è assai aumentato, ed è vero anche che si tratta di produzione limitata in piccole zone, ma la Commissione non ha voluto che il contraccolpo sul mercato, conseguente alla nuova imposizione fosse troppo grave per la povera economia di alcune zone già povere delle provincie di Ragusa e Siracusa dove la carruba è quasi l'unico prodotto; perciò vi propone di accogliere un emendamento proposto dal senatore Spagna per limitare a lire 4.000 il diritto erariale stabilito in lire 8.000 nel decreto-legge.

d) *Possibilità di reazioni al provvedimento in esame.*

Abbiamo già accennato alla possibilità che si sviluppi un movimento fraudolento da parte dei produttori di distillato di mele per farlo

trasformare in vino da distillare con trattamento di favore. Indubbiamente la tassazione diversa dell'alcool a seconda delle varie provenienze rende più attraente ogni frode; va quindi tenuto conto di questo fatto agli effetti della eventuale limitazione dell'efficacia economica del prodotto. Gravi conseguenze vengono invece denunciate dalla relazione alla Camera come possibile effetto della limitazione dell'importazione che conseguirà alla maggiore tassazione di alcoli metilici sempre prodotti all'infuori di ogni controllo quando provengano dall'estero.

Appunto per evitare un possibile illecito arricchimento delle aziende che producono alcool metilico, propilico od isopropilico la Commissione ha ritenuto di approvare un emendamento proposto dal senatore Mariotti all'articolo 4 del decreto-legge portando a lire 3.000 il diritto erariale per tali alcoli, quando siano prodotti sotto controllo finanziario, in modo che la differenza di tassazione tra il prodotto importato (o non controllato alla fabbricazione) e quello prodotto in Italia sia solo di lire 3.000 all'ettanidro.

e) *Norme di natura giuridica di carattere extrafiscale.*

L'articolo 12 del decreto-legge contiene, come già dicemmo, una norma del tutto distinta dalle norme fiscali: esso dispone il divieto a fare qualsiasi riferimento al vino, alla vite, all'uva nella presentazione di bevande alcoliche a base di alcool diverse dall'acquavite naturale di vino: analogo divieto è stabilito per le bevande diverse dalle acquaviti disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559. Viene altresì vietato l'uso delle parole « distillato » e « distillazione » se non seguite dal nome della sostanza dalla quale si ricava per distillazione il tipo di acquavite di cui alla legge citata del 7 dicembre 1951.

Ora le obiezioni che si sono formulate contro questo articolo, oltre che dal punto di vista costituzionale (non urgenza) si sono appuntate su due concetti: l'uno riguardante il diritto transitorio (e una proposta di modifica è stata formulata anche dalla Commissione della Camera ma non è stata poi accolta); l'altro riguardante la tecnica legislativa. Dal punto di

vista del diritto transitorio riparleremo della questione. Dal punto di vista della tecnica legislativa si è osservato che per la disposizione di cui all'articolo 11 della legge 27 novembre 1951, la denominazione di « acquavite » e di « distillato » seguita dal nome del frutto e della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione alla distillazione, deve riservarsi per distinguere l'*acquavite* ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o delle sostanze di cui alla autorizzazione, che per l'articolo 4 della disposizione stessa le denominazioni di « distillato di vino » e di « acquavite di vino » sono riservate all'*acquavite* ottenuta dalla distillazione di vino ma che le *acquaviti* devono avere gradazione inferiore a 80 gradi dell'alcolometro ufficiale. Ora appare evidente che il distillato di vino che sia ad alta gradazione, non potrà chiamarsi più, per il capoverso dell'articolo 12 del provvedimento in esame « distillato » senza l'aggiunta delle parole « di vino », ma se si parlerà di distillato di vino, dovrà essere a bassa gradazione: che cosa si chiamerà allora il distillato ad alta gradazione? Indubbiamente il problema sussiste e andava affrontato.

La Commissione ritenne che in sede legislativa debba essere tenuto presente l'uso comune delle parole, e debba quindi considerarsi che la parola « distillato » ha commercialmente il significato di « acquavite »; d'altra parte al prodotto della distillazione che supera un certo grado alcolico (i 90-95 gradi di solito) si addice la parola alcool od altra equivalente, non la parola distillato, che richiama l'operazione di distillazione per ricordare il prodotto agricolo da cui il liquore deriva. I prodotti per verità ad alta distillazione non conservano più traccia di quelle impurità e di quegli oli essenziali che sono caratteristici per ricordare, nel gusto, il frutto donde il distillato si ricava.

In tema di articolo 12 è apparso invece alla Commissione doveroso di riproporvi un emendamento per ragioni non chiare non approvato dalla Camera dei deputati, l'emendamento cioè relativo alle sanzioni da applicarsi a chi viola le norme dall'articolo 12 dettate. Pare opportuna infatti la proposta del relatore alla Camera riguardante il richiamo del-

l'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

E con l'occasione è sembrato opportuno proporvi di modificare il testo stesso dell'articolo 12 con la sostituzione delle parole « qualsiasi riferimento » con le parole « riferimento in qualsiasi modo » per sottolineare che deve rimanere vietato anche il riferimento negativo « non è acquavite », anche perchè il riferimento negativo serve ad aggiunte che possano essere facilmente pensabili, come potrebbe essere un: « non è acquavite ma è... », con che già si insinuerebbe che il prodotto assomigli o sia della categoria delle acquaviti.

f) *Regime transitorio.*

Le disposizioni di natura transitoria del decreto-legge in esame hanno sollevato alcune eccezioni: premesso infatti che si tratta di un provvedimento di natura quasi solo apparentemente fiscale perchè in realtà si tratta di provvedimento che tende a spostare l'economicità di alcune produzioni rispetto ad altre, apparve veramente iniquo tassare le giacenze di prodotti già esistenti e già ottenuti secondo la legge vigente all'epoca delle produzioni. Per questo alla Camera è stato apportato un emendamento all'articolo 7 del decreto-legge, emendamento che vi si propone di migliorare nel testo per chiarire che è tollerata fino al 16 dicembre la vendita di prodotti delle distillazioni di carrube e fichi già ottenuti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

Analogamente va approvato con l'emendamento votato dalla Camera ma migliorato nel testo l'articolo 8 onde permettere la vendita entro congruo termine degli altri prodotti che già sono nei magazzini fiduciari, oppure sotto cauzione, o sono in spazi o locali dove si esercita la vigilanza finanziaria o comunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Inoltre a discussioni tra gli operatori economici e alla Camera ha dato luogo la richiesta dei fabbricanti di distillati ad alta produzione per una dilazione nella applicazione delle norme di cui all'articolo 12 del decreto-legge.

Nell'altro ramo del Parlamento sostennero alcuni deputati, e lo stesso relatore, che corrispondesse a giustizia fissare al 1° marzo 1956

la decorrenza delle norme di cui all'articolo 12, parve ad altri deputati, anzi alla maggioranza che si dovesse evitare che i detentori di tali prodotti avessero a porli sul mercato durante la entrante stagione invernale. Sembra alla maggioranza della vostra Commissione che veramente, data la natura della norma dell'articolo 12 debba rivedersi la cosa con assoluta oggettività e conseguentemente debbasi ritornare, per principio di giustizia, alla proposta del relatore della Camera.

Non può infatti negarsi che i prodotti destinati alle consegne invernali sono già confezionati nelle note cassette che si inviano per omaggio o in dono in occasione delle feste natalizie o spesso sono già depositati presso commercianti. È bene quindi che se ne tolleri la vendita fino alla fine del periodo natalizio e di carnevale con l'etichettatura già in uso.

Onorevoli senatori, con le modifiche nel corso della relazione accennate, il disegno di legge sembra degno di ottenere il vostro voto.

La Commissione si augura che il provvedimento possa riuscire al suo effetto sostenendo il mercato delle uve e dei vini e si inquadri nel complesso delle norme destinate alla tutela di questo nostro tanto benedetto prodotto nazionale.

La Commissione non può concludere però senza far suo il voto che ben presto la materia delle imposte di fabbricazione degli alcoli sia riesaminata nel suo complesso e riordinata in un testo definitivo, da un lato per renderne possibile una applicazione semplice e chiara e dall'altro per rendere sempre più difficile il contrabbando.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 7 sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; in fine sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 8: al primo comma, sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; in fine, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955; al secondo comma, sono soppresse le parole: nella stessa data; in fine, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955; al terzo comma, sono soppresse le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; in fine, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 14 sono soppresse le parole: e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente comma: La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 3, secondo comma, le parole: in lire 8.000 sono sostituite con le altre: in lire 4.000.

« All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si applica il diritto erariale di lire 3.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria ».

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente articolo 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione ».

« All'articolo 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:

« Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'articolo 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati »; al terzo comma sono soppresse le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; in fine sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 12, primo comma, le parole: fare qualsiasi riferimento, sono sostituite con le altre: fare riferimento in qualunque modo; in fine sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purchè già ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

« Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le penalità stabilite dall'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».

« All'articolo 14 sono soppresse le parole: e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente comma: « La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».